

# CONTE & CERVICOMMERCIALISTI ASSOCIATI

## PARTNER NELLA CRESCITA DELL'IMPRESA



**Dott. Mario Conte**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Dario Cervi**  
Ragioniere Commercialista  
Revisore Legale

**Dott. Giovanni Orso**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Rag. Pierluigi Martin**  
Consulente Aziendale

**Dott.ssa Sara Martinazzo**  
Dottore Commercialista

**Dott. Graziano Fedato**  
Esperto Contabile  
Revisore Legale

**Dott.ssa Marta De Zen**  
Dottore Commercialista

**Dott.ssa Paola Ongarato**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale

**Circolare n. 12 / 2022**

Castelfranco Veneto, 28 febbraio 2022

Spett.li

**CLIENTI**

### NOVITÀ IN TEMA DI BONUS EDILIZI

È in vigore dal **26 febbraio 2022** il DL 25 febbraio 2022 n. 13, pubblicato nella G.U. di venerdì scorso e recante  **misure di contrasto alle frodi nel settore dei bonus edilizi e di altri crediti di imposta**, nonché l'inasprimento delle sanzioni penali e amministrative per i tecnici che rilasciano false attestazioni, l'ampliamento dei termini di utilizzo di quei crediti di imposta che si ritrovassero sottoposti a sequestro penale e, infine, l'introduzione della pre-condizione dell'applicazione dei contratti collettivi di lavoro per poter beneficiare di taluni bonus edilizi.

L'intervento si è reso necessario per cercare di **mitigare gli effetti assolutamente deleteri** derivanti delle **modifiche apportate all'articolo 121 del decreto Rilancio dall'articolo 28 del decreto Sostegni-ter**, che ha introdotto, fra le altre cose, il **divieto di cessioni multiple**.

Il risultato ottenuto con il provvedimento in questione, finalizzato a contrastare le frodi perpetrate attraverso le cessioni di crediti fiscali, è stato quello di **"paralizzare" l'intero settore**, improvvisamente **privato del mercato secondario**.

Il D.L. n. 13/2022 **pone parziale rimedio in tal senso**, prevedendo che, a fianco della **prima cessione consentita nei confronti di qualsiasi cessionario**, vi possono essere **due ulteriori cessioni del credito** che si devono però realizzare **a favore di un istituto di credito, di un intermediario finanziario ovvero di un'impresa di assicurazione**.

**Il mercato secondario diventa così un ambiente "controllato"**, in cui sono legittimati ad operare soltanto operatori soggetti alla **disciplina antiriciclaggio** e quindi tenuti a rispettare la previsione del **quarto comma dell'articolo 122-bis del decreto Rilancio** che impone, laddove ricorrano le condizioni previste per la **segnalazione di**

**un'operazione sospetta dal punto di vista del rischio di riciclaggio, di astenersi dall'acquisizione del credito.**

Ad esempio, il fornitore che applica lo sconto in fattura potrà cedere il credito di imposta anche a un "soggetto non vigilato" (come un'altra impresa industriale o commerciale), il quale potrà poi cederlo a sua volta esclusivamente a un "soggetto vigilato", con una ulteriore facoltà di cessione da parte di quest'ultimo a favore di altro "soggetto vigilato".

La **stretta alla cessione del credito** tocca anche le **imprese turistiche**. Il decreto Frodi n. 13/2022 interviene infatti anche sulle regole previste nell'ambito del superbonus dell'80 per cento introdotto dal decreto legge n. 152 del 6 novembre 2021.

Viene altresì inserito nell'art. 121 del DL 34/2020 un nuovo comma 1-quater che dispone la **"targatura informatica" dei crediti di imposta**, per consentire ai cessionari di poterne conoscere l'origine (mettendoli così nelle condizioni di non potersi sottrarre dall'obbligo di valutarne la "qualità" secondo la diligenza dovuta anche nei passaggi successivi al primo), con conseguente **impossibilità di procedere a cessioni parziali**, ma **questa ulteriore novità troverà applicazione solo ai crediti di importi che sorgeranno nei casseti fiscali a fronte di opzioni comunicate all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022**.

L'art. 2 del DL 13/2022 reca, oltre che alcune modifiche al codice penale, un **significativo inasprimento delle responsabilità dei tecnici abilitati che rilasciano le asseverazioni superbonus e le attestazioni di congruità** sulle spese oggetto di opzioni ex art. 121 del DL 34/2020, i quali, ove esponano informazioni false, oppure omettano di riferire informazioni rilevanti, sui requisiti tecnici dell'intervento, sulla sua effettiva realizzazione o sulla congruità delle relative spese, vengono a essere **puniti "con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro"** (con **ulteriore aumento di pena "se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri"**).

Sempre l'art. 2 del DL rende poi **più stringente il massimale della copertura assicurativa** di cui deve essere dotato il professionista che rilascia le asseverazioni superbonus, prevedendo che esso debba essere **almeno pari agli importi di ciascun intervento** con riguardo al quale rilascia attestazioni e asseverazioni (con riferimento all'ambito degli interventi di efficienza energetica, funzionava in verità già così, stante le disposizioni del DM 6 agosto 2020 "Asseverazioni", ma ora dovrà evidentemente funzionare in questo modo anche per l'ambito degli interventi di riduzione del rischio sismico).

L'art. 3 stabilisce che, nel caso di **sequestro** da parte dell'Autorità giudiziaria dei crediti di imposta, il loro utilizzo in compensazione può avvenire anche oltre il 31 dicembre di ogni anno, con un allungamento del periodo pari alla durata del sequestro (c.d. "norma salva Poste").

# CONTE&CERVICOMMERCIALISTIASSOCIATI

PARTNERNELLACRESCITADELL'IMPRESA

L'art. 4 del DL dispone infine che, per taluni lavori edili di importo superiore a 70.000 euro, la generalità dei bonus edilizi possa essere riconosciuta **solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile**. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento, dovrà inoltre essere **riportato nelle fatture** emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti **incaricati al rilascio del visto di conformità** devono inoltre verificare che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

Quest'ultima disposizione entra in vigore decorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del DL (ossia dal 27 maggio 2022) e si applica "ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data", mentre le restanti disposizioni sono entrate in vigore il 26 febbraio (data di entrata in vigore del decreto).

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali Saluti

**Conte&Cervi Commercialisti Associati**